

Le disposizioni di accoglienza e assistenza alla luce delle recenti modifiche normative

Di Caterina Boca

Una legislazione a colpi di «Decreti Sicurezza»

- ▶ **Legge 30 luglio 2002, n. 189** «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo»
- ▶ **Decreto legge 23 maggio 2008, n. 92**, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125 «Pacchetto Sicurezza»
- ▶ **Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13**, che contiene "disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale« convertito in legge 13 aprile 2017, n. 46
- ▶ **Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113**, coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».
- ▶ **Decreto - legge 21 ottobre 2020, n. 130** Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale convertito con la legge 18 dicembre 2020, n. 173

Le modifiche più rilevanti del Decreto Sicurezza 2018 :

Abolizione permesso di soggiorno per motivi umanitari

Introduzione fattispecie giuridiche straordinarie

Introduzione Paese terzo sicuro

Modifica sistema accoglienza: da SPRAR a SIPROIMI

Divieto di iscrizione anagrafica Richiedente asilo

Cause di revoca della cittadinanza

Il Permesso per motivi umanitari ante Decreto sicurezza 2018

Testo dell'art 5 comma 6 TUI - prima del Decreto Sicurezza

- ▶ Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, **salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.**
- ▶ Il permesso di soggiorno per **motivi umanitari** è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

Prima della Riforma Salvini il permesso per motivi umanitari era:

1. *Rilasciato direttamente dal Questore (motivi di salute, fragilità, etc)*
2. *Rilasciato a seguito della domanda di protezione internazionale in caso di diniego di status*
3. *Rilasciato alle vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo nonché alle vittime di violenza domestica*

Art. 19 comma 1 e 1.1 - tutela della persona vulnerabile

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

▶ ***Principio di Non Refoulement***

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a **tortura**. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

▶ ***Ex legge 14 luglio 2017, n. 110, Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.***

Confronto dati 2018 - 2019 richieste protezione internazionale ed esiti

Richieste asilo

| | 2018 | 2019 | | % |
|---------------------------------|-------------|-------------|---|----------|
| Totale richiedenti asilo | 53.596 | 43.783 | ▬ | -18% |
| | 2018 | 2019 | | % |
| UOMINI | 41.851 | 32.085 | ▬ | -23% |
| DONNE | 11.745 | 11.698 | ▬ | 0% |
| | 2018 | 2019 | | % |
| minori non accompagnati | 3.678 | 659 | ▬ | -82% |
| minori accompagnati | 7.200 | 6.623 | ▬ | -8% |

Fonte Vestanet C3 ^ - Dati soggetti a possibili variazioni

Esiti Commissioni Territoriali

| Decisioni adottate | 2018 | % | 2019 | % |
|--------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| rifugiati | 7.096 | 7% | 10.711 | 11% |
| sussidiaria | 4.319 | 5% | 6.935 | 7% |
| Protezione Speciale * | | | 616 | 1% |
| umanitaria ** | 20.014 | 21% | **** | |
| dinioghi ^ | 64.147 | 67% | 76.798 | 81% |
| Totale Decisioni* | 95.576 | 100% | 95.060 | 100% |

* No Refoulement - ** **decise prima del 05 ottobre 2018 (data dl. 113/2018) e inserite successivamente su Vestanet.** - ^ (compresi negativo assente, inammissibilità, irreperibilità, presa d'atto rinuncia, sospesi, ecc.)

* **esaminati nell'anno, indipendentemente dalla data di richiesta asilo**

Cosa cambia dopo il Decreto 112/2018

NUOVO TESTO ART. 5 COMMA 6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.

PERMESSI DI SOGGIORNO STRAORDINARI EX NOVO. Art. 19 comma 2 lett. d)bis (Cure mediche), Art. 42 bis (atti di particolare valore civile), Art. 20 bis (calamità naturale), Art. 32 comma 3 Dlgs 25/2008 «protezione speciale»

NUOVA DENOMINAZIONE PER PERCORSI DI TUTELA GIA' IN VIGORE: Art. 18 TUI (Protezione Sociale), Art. 18 bis (Violenza Domestica), Art. 22, comma 12 Quater (Grave sfruttamento lavorativo), ex casi della norma transitoria Decreto 112 art. 1 comma 9.

Cosa succede dopo il Decreto 2020

The background features a series of overlapping, semi-transparent blue triangles and polygons of various shades, ranging from light sky blue to deep navy blue. These shapes are primarily concentrated on the right side of the frame, creating a dynamic, modern aesthetic.

Nuovo testo art. 5 comma 6 TUI - testo vigente

Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

Testo riformato art. 5 comma 6 ex dl130/2020 - lex 173/2020

Testo precedente il Decreto Sicurezza 2018

*Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, **salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.***

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

Le parti in rosso sono state stralciate dal Decreto Sicurezza e solo in parte ripristinate.

È sufficiente questa
modifica per
ripristinare il
permesso pre
protezione
umanitaria?

La scelta del legislatore 2020 è stata quella di rafforzare la cd Protezione Speciale, per ottenere una figura giuridica le cui caratteristiche la rendono molto simile a quella riconducibile al precedente permesso di soggiorno per Motivi Umanitari.

Rafforzamento della protezione Speciale

Art. 19 comma 1.1 e 1.2

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.


Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che **l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare**, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, **nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati**, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, **si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.**

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, **ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.**

Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.



Ma rimane tutto incardinato nella procedura di Protezione Internazionale: sembra non ci sia spazio per una forma di protezione simile a quella riconducibile al permesso per motivi umanitari ante riforma Salvini.

**La Riforma investe anche il ruolo
della Commissione territoriale ...**

La Commissione territoriale: poteri e ruolo.

Riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria.

Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del TUI la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale".

Rilascia il parere al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale nel caso in cui sia presentata al Questore una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, e ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del TUI.

Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto. (cure mediche)

Trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.

Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore. (assistenza minore)

**La riforma stabilizza molti dei permessi
di soggiorno «precari» previsti
dall'ordinamento**

NUOVI PERMESSI DA CONVERTIRE IN MOTIVI DI LAVORO

Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro i seguenti permessi di soggiorno:

- a) permesso di soggiorno per **protezione speciale**, ex art. 32 DLGS 25/2008
- b) permesso di soggiorno per **calamità**, di cui all'articolo 20-bis
- c) permesso di soggiorno per **residenza elettiva**
- d) permesso di soggiorno per **acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide**, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo;
- e) permesso di soggiorno per **attività sportiva**, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
- f) permesso di soggiorno per **lavoro di tipo artistico**, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);
- g) permesso di soggiorno per **motivi religiosi**
- h) permesso di soggiorno per **assistenza minori**, di cui all'articolo 31, comma 3
- i) Permesso di soggiorno per **cure mediche** di cui all'articolo 19 comma 2 lettera d)bis

Sul permesso per cure mediche ex art 19 comma 2 lett. d bis)

Da condizioni di salute di particolare gravità a gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie

d-bis) degli stranieri che versano in **gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie**, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

In tale ipotesi il questore rilascia **un permesso di soggiorno per cure mediche**, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile **finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente** debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale **e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro**.

Pds cure mediche ex art 36 del TUI

Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una **durata pari alla durata** presunta del **trattamento** terapeutico, è **rinnovabile finché durano le necessità** terapeutiche documentate e **consente** lo svolgimento di **attività lavorativa**.

Art. 20-bis. Permesso di soggiorno per calamità

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di **grave** calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile se permangono le condizioni di **grave** calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e **consente di svolgere attività lavorativa.**

abrogato: contingente ed eccezionale

abrogato: non può essere convertito in motivi di lavoro.

abrogato: per un periodo ulteriore di sei mesi

Il permesso di soggiorno è convertibile in motivi di lavoro.

Sulla conversione del pds per MISNA

Al compimento della maggiore età, al MISNA ed ai minori che sono stati affidati, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura previo parere.

Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Richiedente asilo e l'iscrizione anagrafica



Il permesso per richiesta asilo

Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. ~~Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.~~

~~Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.~~

La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

Iscrizione residenza

Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, **è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in particolare degli articoli 3, 5 e 7.**

Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.

Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una **carta d'identità**, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.

Si può limitare l'iscrizione anagrafica?

L'Anagrafe Comunale, attraverso il suo Registro Anagrafico Comunale, ha la funzione specifica di registrare la presenza di tutti coloro che risiedono e dimorano stabilmente sul territorio comunale, siano esse singole persone, famiglie, cd. convivenze, e persone senza dimora, anche al fine di formalizzare l'accesso ai Servizi.

Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", e dal "regolamento anagrafico della popolazione residente", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 dove non sono previsti limitazioni legate alla tipologia di pds.

L'art. 5, comma 3, d.lgs. 142/2015 modificato dispone certo che, per il richiedente asilo, "l'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio (...)" ma la norma non è chiara e di conseguenza non può ritenersi sufficiente a garantire al richiedente asilo l'accesso ai servizi di cui sopra.

Introdurre ulteriori limitazioni all'iscrizione al registro anagrafico delle persone residenti in un Comune provoca l'annullamento dei loro diritti, in aperto contrasto con quanto disposto dalla Costituzione italiana sul riconoscimento dei diritti umani e civili. (perché "il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare i diritti fondamentali e inviolabili dell'uomo" c. cost.)

La giurisprudenza sull'iscrizione anagrafica del richiedente

L'iscrizione anagrafica costituisce oltre che un diritto un dovere, così come previsto dall'art. 2 l. 1228/54. L'iscrizione anagrafica pertanto non avviene in base a titoli ma a dichiarazioni degli interessati, accertamenti d'ufficio o comunicazioni degli ufficiali di stato civile. Opportuno è poi richiamare l'art. 6 c. 7 del TUI che pare escludere la possibilità di negare l'iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale, ospite di un centro di accoglienza, "Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32". Ne deriva che la regolarità del soggiorno sul piano documentale è comprovata dal possesso del modello C3.

L'effetto dell'abrogazione dell'art. 5 bis del d.lgs. 142/15 non è dunque l'abolizione dell'iscrizione anagrafica per il richiedente asilo, quanto quella del modello semplificato e accelerato realizzato per mezzo della convivenza anagrafica, che ammetteva la possibilità di procedere all'iscrizione de quo per mezzo della comunicazione da parte del responsabile della struttura di accoglienza, senza la necessità della richiesta da parte dell'interessato (art. 13 D.P.R. 223/89), e i conseguenti accertamenti d'ufficio (art. 18 bis D.P.R. cit.) e accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe (art. 19 D.P.R. cit.).

Tribunale di Firenze, sez. IV civile, 18 marzo 2019, n. 361

Sull'incostituzionalità della norma che fa divieto di iscrizione anagrafica

Corte Costituzionale - sentenza n. 186/2020 pubblicata il 5 agosto 2020

La disposizione, invece di migliorare le funzioni amministrative affidate agli enti locali, accresce anziché ridurre l'esigenza di monitoraggio dei cittadini stranieri sul territorio, che invece è interconnessa con gli obiettivi del Decreto stesso, come la sicurezza e l'ordine pubblico, le funzioni sanitarie, di regolazione e controllo degli insediamenti abitativi etc, ***“perché impedisce di basare la loro azione su una rappresentazione veritiera nei registri anagrafici della situazione effettiva della popolazione residente nel loro territorio”***.

In sostanza, il controllo e la prevenzione di un territorio sono efficaci anche in termini di sicurezza ed ordine pubblico nella misura in cui è possibile con certezza conoscere il numero di persone che vivono in un determinato luogo, la propria condizione giuridica, la propria situazione familiare etc.

L'accoglienza

The background features a white space on the left and a complex, abstract geometric pattern on the right. The pattern is composed of overlapping, semi-transparent triangles and polygons in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. The shapes are dynamic and angular, creating a modern, architectural feel.

Sistema di accoglienza e integrazione

1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche **i richiedenti protezione internazionale** e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:

- a) **protezione speciale**, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c) , e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- a -bis) **cure mediche**, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d -bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- b) **protezione sociale**, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998; decreto legislativo n. 286 del 1998;
- d) **calamità**, di cui all'articolo 20 -bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-quater , del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- f) **atti di particolare valore civile**, di cui all'articolo 42 -bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- g) **casi speciali**, di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

1 -bis . Possono essere altresì accolti, nel l'ambito dei servizi di cui al comma 1 , **gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età**, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47. 1 -ter . L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera b) del comma 1 avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica»;